LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 58

Divieto della seminagione e coltivazione del tabacco e della costruzione e detenzione di meccanismi preordinati alla lavorazione di esso

Sono vietate, senza licenza dell'Amministrazione, la seminagione, la coltivazione ed il trapiantamento del tabacco.

E' vietato di costruire e detenere meccanismi ed utensili preordinati alla lavorazione del tabacco, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

Versione in vigore dal 13 marzo 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Seconda — Monopolio del tabacco
Titolo	V — Tutela preventiva del monopolio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-58-divieto-della-seminagione-e-coltivazione-del-tabacco-e-della/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it